



Newsletter #02 2020

Novità del mondo fiscale
e servizi fiduciari

Auguri di Buona Pasqua





RIMBORSO DELL'IMPOSTA PREVENTIVA IN CASO DI EREDITÀ

Durante la seduta del dicembre 2019 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione riguardo ad eventuali modifiche rispetto all'ordinanza sull'imposta preventiva. In futuro gli eredi dovranno richiedere il rimborso dell'imposta preventiva sui redditi provenienti dall'eredità nel loro Cantone di domicilio. Sino ad oggi il rimborso dell'imposta preventiva era unicamente di competenza dell'ultimo

Cantone di domicilio dell'autore della successione.

La proposta di modifica ha come obiettivo principale quello di migliorare l'operatività. I Cantoni tramite tale procedura di rimborso potranno verificare direttamente se la sostanza e i redditi derivanti dalla successione, non ancora suddivisa, saranno stati indicati nella dichiarazione d'imposta.

Anche i funzionari svizzeri all'estero saranno assoggettati a tale modifica. Secondo il diritto vigente le istanze di rimborso presentate da tali professionisti, ad oggi, sono esaminate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni mentre in futuro sarà compito dei Cantoni competenti verificare le richieste di rimborso per la tassazione del reddito e della sostanza.

Si stima che tale provvedimento incrementerà il gettito d'imposta preventiva, dell'imposta sul reddito e dell'imposta sulla sostanza.

PM Group è a vostra disposizione pianificando il vostro presente e futuro con particolare riguardo ai possibili cambiamenti nello scenario economico-fiscale.

Michele Legoratto - michele.legoratto@kbfiduciaria.ch



AMMINISTRAZIONE FISCALE ITALIANA: SOGGETTI INTERESSATI E POSSIBILITÀ DI SANATORIA

In data 23 novembre 2018 e 6 dicembre 2018 l'AFC elvetica ha ricevuto domanda di assistenza amministrativa dall'Agenzia delle Entrate, in relazione ai correntisti che, che nel periodo tra il 23 febbraio 2015 e il 31 dicembre 2016, erano titolari di uno o più conti nelle seguenti banche: "UBS Switzerland AG" e "EFG SA" (ex BSI SA)

e nello specifico i soggetti che non hanno

fornito agli istituti di credito le necessarie prove di conformità fiscale. Restano escluse dunque tutte le relazioni oggetto di scambio di informazioni (nell'ambito dello SAI) e quelle regolarizzate con le proposte misure di sanatoria dell'amministrazione italiana.

Per entrambe le procedure, ai soggetti che rientrano nelle fattispecie descritte (correntisti degli istituti menzionati e mancata assicurazione di conformità), sono stati concessi 20 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nel foglio ufficiale per comunicare all'AFC il loro attuale indirizzo svizzero (se ivi domiciliati), oppure se residenti all'estero, nominare un rappresentante autorizzato a ricevere le notifiche. Per i clienti di UBS il termine è scaduto il 27 agosto 2019, mentre per i clienti di EFG (ex BSI) il termine è scaduto il 30

dicembre 2019. E' data facoltà dei soggetti in esame opporsi alla consegna del proprio nominativo, attivando azioni in sede giudiziaria o amministrativa, a propria tutela.

Nell'ipotesi quindi di un rallentamento nella divulgazione e di possibili ulteriori richieste rogatorie amministrative ad altri istituti bancari svizzeri, è ravvisabile per i soggetti interessati avviare una procedura di regolarizzazione degli averi.

Per i contribuenti che non hanno ritenuto aderire alle precedenti misure di sanatoria (i.e. scudo fiscale, VD) e che nel periodo in esame hanno posto in essere taluni comportamenti volti a "sfuggire" l'adempimento (i.e. trasferimento degli averi in altri istituti, prelevamenti a contanti ad estinzione dei rapporti, acquisizione della residenza fuori dell'Italia, intestazione di conti a soggetti fiduciari non residenti ecc...), è opportuno procedere ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso. Tale ricorso prima di avere avuto una conoscenza formale di un'attività ispettiva, di accesso, verifica o qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, avanzata dall'amministrazione fiscale italiana nei propri confronti.

L'adesione al ravvedimento unitamente al pagamento del debito tributario, possono garantire sanatorie efficaci sulla punibilità di diverse fattispecie penali tributarie tra cui (i) i reati dichiarativi fraudolenti, (ii) di omessa e infedele dichiarazione e (iii) i reati di omesso versamento di ritenute dovute e IVA. Specifica riserva sulla sussistenza del reato di autoriciclaggio.

PM Group, unitamente ad un team di esperti italiani, è a vostra disposizione per valutare i singoli casi per fornirvi consulenza sul tema in oggetto.

Marco Martini – marco.martini@pmconsulenze.ch



LAVORO RIDOTTO COME RISPOSTA ALL'IMPROVISO CALO DI LAVORO

L'assicurazione contro la disoccupazione tende una mano alle società che, improvvisamente e temporaneamente, prevedono una calo delle loro attività.

Nel caso in cui si verificasse una perdita di lavoro inevitabile e temporanea, l'assicurazione contro la disoccupazione riconosce al datore di lavoro il diritto ad una indennità.

Spetta al datore di lavoro far valere il suo diritto annunciando la riduzione dell'orario ridotto al competente Ufficio cantonale, almeno 10 giorni prima della prevista diminuzione dell'orario di lavoro (riduzione di almeno il 10% delle ore complessivamente lavorate da tutti i lavoratori).

E' l'ufficio cantonale del lavoro che autorizza il lavoro ridotto ed è il datore di lavoro che deve far valere i suoi diritti alla cassa competente designata che deve essere indicata nel formulario di Preannuncio di lavoro ridotto.

La cassa competente, esaminata la richiesta e dato un riscontro positivo, procede al versamento dell'indennità direttamente al datore di lavoro.

L'indennità di lavoro ridotto ammonta all'80% della perdita di salario. L'indennità viene versata nell'arco temporale di 2 anni per al massimo 12 periodi di conteggio. Il datore di lavoro è tenuto a pagare regolarmente i contributi su tutto il salario; la cassa di disoccupazione rimborserà successivamente al datore di lavoro tutta la sua parte di contributi AVS-AI-IPG, AD.

Data la straordinarietà degli eventi odierni, si prega di prendere contatti con i nostri uffici per essere aggiornati sulle ultime modifiche.

PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi e per fornirvi consulenza sul tema in oggetto.

Fiduciaria Fontana - Carlo Castellano castellano@fiduciariafontana.ch

Angela Sorrenti sorrenti@fiduciariafontana.ch



 SHARE TO FACEBOOK

 SHARE TO TWITTER

 FORWARD EMAIL

PM Consulenze SA

Viale S.Francini 16, Lugano
Switzerland
